

Oggetto Ditta **MANO Giuseppe e azienda collaborante Autolinee COSTA S.r.l. - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza – Servizio di tipologia commerciale Autolinea: Torino Lingotto – Torino p. Carducci – Torino Porta Milano (c. G. Cesare 15) – Aeroporto Sandro Petrini di Caselle Torinese - Validità: fino al 31 dicembre 2019**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la Ditta individuale **MANO Giuseppe**, c.f. **MNAGPP64T19G742N** con sede legale in Pocapaglia (CN), Strada Cravere n. 59, iscritta al Registro Elettronico Nazionale con codice n. 52883, ad esercitare il seguente servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza, di tipologia commerciale fino al 31 dicembre 2019:

Torino Lingotto – Torino piazza Carducci – Torino Porta Milano
(c. Giulio Cesare 15) – **Aeroporto Sandro Petrini di Caselle Torinese**

come da percorsi, lunghezze, orari, frequenze riportati nei programmi di esercizio allegati (Allegato 1).

La responsabilità dell'esercizio è affidata al Sig. **MANO Giuseppe**,OMISSIS..... c.f. **MNAGPP64T19G742N**.

Nell'esecuzione del servizio la ditta **MANO Giuseppe** si avvarrà della collaborazione dell'azienda **Autolinee Costa S.r.l.**, c.f. **01927260040**, con sede legale in Canale (CN), via Santo Stefano Roero 65.

L'azienda **Autolinee Costa** effettuerà circa la metà delle corse della linea.

Limitatamente alle corse effettuate con autobus e personale dell'azienda **Autolinee Costa**, la responsabilità dell'esercizio è affidata al Sig. **COSTA Roberto**,OMISSIS....., c.f. **CSTRRT67R09B573E**.

L'autorizzazione potrà essere ritirata con minimo preavviso e senza alcun obbligo di indennizzo qualora, mantenendo la linea extraurbana contribuita n. 268 "Torino Porta Nuova-Caselle APT" le attuali frequenze d'esercizio, si dovesse verificare un'apprezzabile riduzione della sua utenza, non imputabile ad altre cause che la concorrenza della ditta **MANO**.

L'autorizzazione potrà inoltre essere ritirata con minimo preavviso e senza alcun obbligo di indennizzo in tutte le circostanze individuate nel sottostante paragrafo "Attenzione".

La presente autorizzazione sostituisce quella rilasciata alla sola ditta **MANO Giuseppe** con D.D. n. 682 del 19/12/2018.

Motivazione

L'Agenzia della Mobilità Piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti².

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite dalla Provincia e dai Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni³.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con Deliberazione 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009⁴.

Nel corso degli anni 2016 e 2017 (note prot. n. 3667 del 03/05/2016, prot. n. 5392 del 20/06/2016, prot. n. 9081 del 07/10/2016, prot. n. 735 del 26/01/2017, prot. n. 1363 del 09/02/2017, prot. n. 1913 del 24/02/2017 e successive, fino alla nota prot. n. 11046 del 23/11/2017) la Società MANO Giuseppe ha richiesto autorizzazione ad effettuare un servizio di trasporto di linea non contribuito tra Torino Lingotto FS e Caselle Torinese senza fermate intermedie.

Nel corso dell'istruttoria, tra l'altro, la Ditta MANO ha trasmesso all'Agenzia le carte di circolazione dei veicoli nella propria disponibilità e copia della "convenzione parcheggi e servizi Torino airport" stipulata con l'amministrazione aeroportuale (Società SAGAT S.p.A.) per l'utilizzo di uno stallo di sosta fronte ingresso dell'aeroporto.

Alla richiesta non è stato dato seguito dopo che la Società Sadem ha arretrato una coppia di corse della propria linea extraurbana n. 268 Torino Porta Nuova-Caselle APT⁵ a Torino Lingotto FS, in orario scelto in modo da offrire all'utenza la stessa possibilità di collegamento proposta da Giuseppe MANO.

In seguito la ditta MANO Giuseppe ha presentato all'Agenzia richiesta di autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto di persone su strada non contribuito, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni in oggetto, che insiste sempre sulla tratta tra Torino Lingotto FS e Caselle aeroporto ma prevede due fermate intermedie (p. Carducci e Porta Milano), dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come meglio descritto nei dettagli della Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito, prot. Agenzia n. 270 del 12/01/2018 e relativi allegati.

Con nota prot. n. 676 del 24/01/2018 la ditta MANO Giuseppe ha integrato la precedente domanda con la trasmissione del percorso dettagliato dell'autolinea.

Facendo seguito ad un sopralluogo finalizzato alla verifica delle fermate proposte di Torino Lingotto/capolinea, piazza Carducci e Porta Milano, effettuato con la presenza di personale tecnico della Città di Torino, dell'Agenzia e del richiedente MANO Giuseppe lo scorso 19 aprile, con nota prot. n. 14020 del 11/06/2018 (prot. Agenzia n. 5639 del 12/06/2018) la Città di Torino, sentiti i responsabili di zona e GTT esprimeva il proprio parere favorevole all'istituzione delle nuove fermate, condizionato alla realizzazione di alcuni lavori di sistemazione infrastrutturale e di idonea segnaletica.

Con note prot. n. 6662 del 09/07/2018 e 6743 del 11/07/2018 la ditta MANO Giuseppe ha trasmesso, ad ulteriore integrazione della propria domanda, gli orari di esercizio ipotizzati per il nuovo servizio.

Al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per procedere alla verifica di coerenza della nuova autolinea proposta con le funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004 del CdA dell'Agenzia, con nota prot. n. 6779 del 12/07/2018 la richiesta di autorizzazione della ditta MANO Giuseppe è stata trasmessa alla Società Extra.To per eventuali osservazioni e considerazioni.

Con nota prot. n. 2018-2718 del 25/07/2018 il consorzio Extra.To ha manifestato e argomentato la propria opposizione alla richiesta di autorizzazione all'effettuazione del servizio di Trasporto Pubblico non contribuito sulla tratta Torino Lingotto FS-Caselle APT richiesta dalla ditta MANO Giuseppe.

Riguardo alle argomentazioni portate dalla Società Extra.TO, occorre innanzi tutto premettere che già nel 2013 la stessa si era opposta alla richiesta di autorizzazione pervenuta dalle Società Alivision-Formento per l'effettuazione di un'autolinea non contribuita su di un percorso analogo a quello in oggetto, con i medesimi capilinea (Lingotto FS e Caselle APT) ma differenti fermate intermedie, e che al termine dell'istruttoria, con provvedimento prot. n. 3331 del 12 giugno 2013, l'esercizio dell'autolinea proposta era stato autorizzato.

Tale autolinea è stata successivamente soppressa su richiesta della Società esercente Alivision a partire dal 20 agosto 2014, a seguito del diniego all'autorizzazione all'inserimento nel programma di Esercizio di una nuova fermata in largo Marconi (press'a poco a lato di Porta Nuova).

Considerata pertanto l'affinità del servizio in oggetto con quello autorizzato nel 2013 alla Società Alivision, visto il perdurare della sussistenza delle circostanze e delle conseguenti considerazioni già esposte nella D.D. n. 241 del 07/06/2013 "*Autolinea Torino Lingotto FS - Caselle Aeroporto - Rilascio di autorizzazione all'esercizio di servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza all'A.T.I. costituita tra Alivision Transport S.c. a r.l. e Formento s.n.c.*" e nella correlata autorizzazione prot. n. 3331/2016, sopra richiamata, in considerazione anche del fatto che le motivazioni adottate dalla Società Extra.To nella nota dello scorso luglio sono in massima parte simili quando non identiche a quelle presentate nel 2013 con nota prot. n. 2013-1954, si ritiene che, analogamente, anche nel caso della domanda pervenuta dalla ditta MANO non sussistano le condizioni per negare l'autorizzazione richiesta in quanto il servizio di linea proposto risulta complementare e non concorrente con i servizi contribuiti oggetto del contratto di Servizio stipulato tra l'Agenzia e la Società Extra.To, ed in particolare con il servizio dell'autolinea extraurbana n. 268 "Torino Porta Nuova-Caselle APT" gestita dalla Società SADEM.

L'Agenzia ha, in ogni caso, esaminato il merito delle osservazioni avanzate dalla Società Extra.To ed ha confermato le risultanze della verifica di coerenza già alla base del provvedimento autorizzativo rilasciato nel 2013 alle Società Alivision-Formento, confermando la validità degli "Elementi di valutazione per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di un'autolinea Torino Lingotto FS-Aeroporto Caselle in regime di libero mercato", (documento prot. n. 5953/2012), aggiornati con i risultati dell'analisi dei più recenti dati disponibili (dati IMQ 2013).

L'Agenzia ha inoltre provveduto all'esame puntuale delle osservazioni fatte pervenire da Extra.To con nota prot. n. 2018-2718 del 25/07/2018 e ne ha riportato le risultanze in apposito documento ad oggetto: "Verifica dell'ammissibilità dei rilievi pervenuti a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla richiesta della ditta MANO Giuseppe di autorizzazione all'effettuazione di un servizio di trasporto pubblico non contribuito sulla tratta Torino Lingotto FS - Torino p. Carducci - Torino Porta Milano (c. G. Cesare) - Caselle aeroporto."

Con nota prot. n. 7484 del 08/08/2018 la ditta MANO Giuseppe ha trasmesso una nuova versione dell'orario di esercizio, prevedendo il posticipo alle 12.25 della partenza da Torino Lingotto, in precedenza proposta alla 12.15.

Con nota prot. n. 7489 del 08/08/2018, come da richiesta dell'Agenzia, al fine di poter utilizzare la fermata di piazza Carducci in entrambe le direzioni senza effettuare inversione di marcia presso l'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Molinette, la Società MANO Giuseppe ha trasmesso una nuova proposta di percorso prevedendo di transitare, con le corse dirette a Lingotto FS, lungo corso Unità d'Italia.

Con nota del 28/09/2018 la ditta MANO Giuseppe ha comunicato di aver realizzato i lavori prescritti dal Comune con nota prot. n. 14020 del 11/06/2018 (prot. Agenzia n. 5639 del 12/06/2018).

Con nota prot. n. 9033 del 08/10/2018 la Città di Torino, a seguito di sopralluogo svolto per verificare i lavori effettuati in piazza Carducci, ha richiesto l'esecuzione di alcune opere migliorative e integrative per rendere accessibile e sicura la nuova fermata. In considerazione del fatto che la banchina d'attesa dell'utenza, oltre alla linea della ditta MANO, è destinata ad ospitare anche il nuovo capolinea della linea GTT n. 47, il comune ha espresso inoltre la raccomandazione che i lavori venissero eseguiti congiuntamente dalla ditta MANO e da GTT.

I lavori sono stati successivamente eseguiti dalla Società GTT, che ha comunicato alla ditta MANO il loro completamento con comunicazioni dell'8 e del 10 dicembre.

A seguito di sopralluogo effettuato l'11 dicembre, il Comune di Torino, con nota prot. n. 29821 del 18/12/2018 (prot. n. 11338 del 18/12/2018) ha comunicato la fine dei lavori in piazza Carducci ed ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che:

1. Siano rimossi i cartelli non conformi al codice della strada installati al capolinea di via Pannunzio, e siano sostituiti con pannelli integrativi posti ad almeno 2,2 metri di altezza dal suolo;
2. Alla fermata di corso Giulio Cesare/ Porta Milano sia realizzata la segnaletica orizzontale come da planimetria allegata alla nota della Città, e la fermata sia completata con la segnaletica verticale.

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- l'autorizzazione ha per oggetto collegamenti automobilistici aventi caratteristiche di tipo suburbano-extraurbano interessanti principalmente l'ambito metropolitano;
- per le considerazioni sopra esposte, il servizio in oggetto risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti;
- gli oneri derivanti dall'esercizio dei servizi in oggetto sono a totale carico della ditta proponente MANO Giuseppe;
- l'Autolinea in oggetto rientra nella tipologia di servizi di trasporto in regime di concorrenza "servizi commerciali", secondo la definizione espressa nella Deliberazione n. 13/1 del 21/12/2007 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, in quanto frutto di un'iniziativa imprenditoriale dell'azienda di trasporto ed è rivolto ad un pubblico indifferenziato che accede al servizio pagando una tariffa predeterminata;

e, più in generale, che gli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia risultano rispettati, compreso l'indirizzo n. 9 che richiama, per il gestore del servizio,

l'obbligo già previsto dal DPCM del 30/12/1998 di adozione di una Carta della Mobilità Aziendale orientata alla tutela dei diritti dei passeggeri.

A conclusione della complessa istruttoria sopra richiamata, con D.D. n. 682 del 19 dicembre 2018 la Ditta MANO Giuseppe è stata autorizzata ad effettuare il servizio di tipologia commerciale sul percorso in oggetto.

Con nota prot. n. 1589 del 18/02/2019 la ditta MANO Giuseppe ha trasmesso copia di contratto di collaborazione con l'azienda "Autolinee COSTA".

A seguito della richiesta d'integrazione trasmessa dall'Agenzia con nota prot. n. 2305 dell'8 marzo 2019, con note prot. n. 2376, 2377 e 2378 del 11/02/2019 e 2628 del 18/03/2019 la ditta MANO Giuseppe e l'azienda Autolinee COSTA hanno completato la trasmissione della documentazione necessaria per ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione.

La presente autorizzazione sostituisce quella rilasciata alla sola ditta MANO Giuseppe con D.D. n. 682 del 19/12/2018.

Attenzione

Prima dell'avvio del servizio, dovranno essere soddisfatte le seguenti prescrizioni, come da nota della Città di Torino prot. n. 29821 Tit. 6 Cl. 80 Fasc. 5 del 18/12/2018:

1. Dovranno essere rimossi i cartelli non conformi al codice della strada installati al capolinea di via Pannunzio, e sostituiti con pannelli integrativi posti ad almeno 2,2 metri di altezza dal suolo;
2. Alla fermata di corso Giulio Cesare/ Porta Milano, dovrà essere realizzata la segnaletica orizzontale come da planimetria allegata alla nota della Città. La fermata dovrà inoltre essere completata con la segnaletica verticale.

Agli autobus autorizzati all'effettuazione del servizio è rilasciato uno specifico documento riportante la targa del mezzo e la denominazione della linea autorizzata. Tale documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ai sensi dell'art. 87 comma IV del D.L. 285/92 e accompagnato da copia dell'autorizzazione rilasciata per l'effettuazione del servizio.

La presente autorizzazione è relativa all'esercizio del servizio di linea in oggetto e non costituisce titolo all'occupazione delle aree destinate alle fermate e, in particolare, alle soste ai capilinea. L'utilizzo del suolo rimane di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati o degli Enti proprietari. Nel caso in cui questi neghino espressamente il proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea, la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata.

Con riferimento alle osservazioni pervenute dalla Società Extra.TO con nota prot. n. 2018-2718:

- alla ditta MANO Giuseppe non verrà consentito di effettuare corse di linea che partano o arrivino a Lingotto FS in orario che non sia significativamente distinto (almeno 15-20 minuti) da quello delle partenze/ arrivi delle corse della linea extraurbana contribuita n. 268 Torino PN-Caselle APT o, nel caso tali corse siano per necessità d'esercizio inserite in orario, la ditta MANO non sarà autorizzata ad effettuare la fermata di Torino Lingotto FS (potrà effettuare un capolinea "tecnico", senza carico o scarico di passeggeri).
- qualora, mantenendo la linea extraurbana contribuita n. 268 le attuali frequenze d'esercizio, si dovesse verificare un'apprezzabile riduzione della sua utenza, che

non sia imputabile ad altre cause che la concorrenza della ditta MANO (ad esempio, altre cause potrebbero essere la riduzione del numero di voli o di passeggeri dell'aeroporto, o il collegamento a Rebaudengo/Porta Susa del servizio ferroviario, previsto entro 2-3 anni), l'Agenzia si riserva di adottare i più opportuni provvedimenti, fino al ritiro della presente autorizzazione.

La Società destinataria del presente provvedimento dovrà fornire tempestiva comunicazione di eventuali incidenti verificatisi, di qualsiasi episodio che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio, della sua sospensione, anche se occasionale o parziale e delle variazioni di percorso e/o orario, che dovranno essere preventivamente autorizzate.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (*"Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso"*) contenute nello Stralcio di piano per la mobilità approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006.- indirizzo n. 8⁶.

La Società destinataria della presente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

La presente autorizzazione potrà altresì essere revocata senza obbligo d'indennizzo nel caso in cui si verificasse la non sussistenza di quanto dichiarato nella domanda d'autorizzazione, o l'esercizio della linea venisse effettuato con modalità diverse da quelle autorizzate o se la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia della Mobilità Piemontese dovesse, a seguito di successivi approfondimenti degli argomenti esposti in istruttoria, dare esito negativo.

Oltre alle cause di decadenza richiamate in precedenza, conservano piena validità quelle individuate con la Deliberazione n. 4/3 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del 15/06/2004 e s.m.i..

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 18 aprile 2019

¹ Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale" e ne hanno mutato la denominazione in: "Agenzia della Mobilità Piemontese"

³ Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 co 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁴ Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007, come modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al d.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A, B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).

⁵ La Società SADEM aderisce al Consorzio Extra.TO, titolare del Contratto dei servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino (CIG 2629927C67) e gestisce nell'ambito e per conto del Consorzio l'autolinea extraurbana n. 268 "Torino Porta Nuova-Caselle aeroporto"

⁶ Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 sono le seguenti:

2. *entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.*
4. *a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.*

I termini per l'attuazione della misura 2.1.1. sono stati successivamente prorogati con la D.G.R. n. 69-704 del 27/09/2010, con la D.G.R. n. 64-3251 del 30/12/2011, con la D.G.R. n. 58-5180 del 28/12/2012 e, infine, con la D.G.R. n. 50-6968 del 23/12/2013 e, infine, con la D.G.R. n. 34-3543/2016 che ha parzialmente modificato la precedente D.G.R. n. 50-6968 fissando per la decorrenza del divieto di circolazione sancito dallo Stralcio di Piano della mobilità le scadenze seguenti:

– a partire dal 31/12/2015 per i veicoli Diesel pre Euro ed Euro 0;

– a partire dal 01/01/2017 per i veicoli Euro 1 e Euro 2 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato, ai quali viene comunque riconosciuta la possibilità di circolazione fino al 31/12/2017 se mantenuti come scorta e utilizzati per un periodo strettamente limitato in sostituzione temporanea di mezzi con omologazione Euro1 e Euro2 dotati di FAP o di categoria emissiva superiore.